

contributo
unificato
EXTRALUD



ORIGINALE

10850/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Divisione,
condanna al
rilascio,
giudicato

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 15958/2008

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

Cron. 10850

Dott. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere -

Rep. 1781

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Ud. 18/03/2014

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

PU

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15958-2008 proposto da:

SA X , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso
lo studio dell'avvocato MACHETTA MARCO, rappresentata
e difesa dall'avvocato GUERRINI LUCIANO giusta
procura speciale in calce al ricorso;

2

- ricorrente -

contro

SV X , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA D'ALA 10, presso lo studio
dell'avvocato DELL'ERBA FRANCO, che lo rappresenta e

2014

703

difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

SE ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 41/2008 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 23/01/2008, R.G.N.
1500/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;

udito l'Avvocato FRANCO DELL'ERBA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. AS ha proposto ricorso per cassazione contro il fratello VS ed ES avverso la sentenza del 23 gennaio 2008, con cui la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Verona nell'ottobre del 2002, ha rigettato l'opposizione da essa ricorrente proposta con ricorso del maggio del 2001 avverso l'esecuzione forzata per rilascio di un immobile, promossa dal S sulla base di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza della stessa Corte d'Appello, che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona, che, pronunciando la divisione ereditaria della comunione dei beni fra i due fratelli, aveva omesso di provvedere sulla richiesta del S di condanna della sorella a rilascio dell'immobile in quanto a lui assegnato, aveva accolto la richiesta di condanna.

§2. Al ricorso ha resistito con controricorso il S, mentre non ha svolto attività difensiva lo S, intervenuto, quale sub conduttore, nel giudizio di opposizione all'esecuzione in via adesiva delle ragioni prospettate dalla S, che si erano articolate con la prospettazione che sull'immobile essa aveva un titolo di godimento a suo dire autonomo, rappresentato dalla locazione concessale dalla usufruttuaria RG vedova S nel giugno del 1983.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "insufficiente motivazione della sentenza con riferimento agli effetti di cosa giudicata sul dedotto e deducibile ex art. 2909 c.c."

L'illustrazione del motivo è conclusa dalla richiesta di enunciazione di un principio di diritto nei seguenti termini: <<la Corte di Cassazione decida la causa cassando l'impugnata sentenza e attenendosi al seguente principio di diritto affermi: "che può ritenersi formato un giudicato implicito solamente quando tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione, coprendo il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio.>>.

h

§2. Con il secondo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 480 c.p.c." ed al termine della sua illustrazione si chiede che la Corte <<decida la causa cassando l'impugnata sentenza e attenendosi al seguente principio di diritto affermi: "che non può ritenersi formato un giudicato implicito che possa dar luogo all'eseguitività della sentenza qualora le ragioni, non dedotte in modo significativo, non si presentino come una premessa e un precedente logico necessario della pronuncia medesima, con la conseguenza che l'eventuale atto di precetto sia opponibile per un diverso titolo non previsto dalla sentenza".>>.

§3. Con terzo motivo, che, peraltro, è nuovamente indicato come numero 2, si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 209⁹ in relazione all'art. 1571 e 1599 c.c."

Al termine dell'illustrazione si chiede che <<la Corte di Cassazione decida la causa cassando l'impugnata sentenza e attenendosi al seguente principio di diritto affermi: "che non può ritenersi formato un giudicato implicito quando tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente non sussiste un rapporto indissolubile di dipendenza, allorquando i rapporti ritenuti coperti dal giudicato abbiano titolo e ragione diversa e allorquando l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che non si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione".>>.

§4. Tutti e tre gli interrogativi con cui si concludono i tre motivi, una volta intesi come quesiti di diritto prospettano interrogativi sulla cui idoneità ad assolvere al requisito di cui all'art. 366-bis c.p.c. come, del resto, ha eccepito anche il resistente, si potrebbero sollevare dubbi, in ragione della loro astrattezza e mancanza di conclusività, dato che sono carenti sul piano del riferimento alla vicenda oggetto del giudizio ed alla motivazione della sentenza impugnata.

La conclusività era invero necessaria, perché un quesito di diritto, secondo i principi generali delle nullità degli atti processuali, in tanto si palesava idoneo allo scopo previsto dal legislatore, in quanto fosse tale da far percepire alla Corte di cassazione non già un problema giuridico come astratta *quaestio iuris*, bensì come *quaestio iuris* relativa al caso concreto siccome prospettata dal motivo. E poiché il caso concreto che perviene alla Corte di cassazione è necessariamente individuato dalle coordinate che si muovono tra la fattispecie concreta oggetto del giudizio di merito e la motivazione della decisione impugnata, alle quali necessariamente si ricollega il motivo di ricorso, è palese che il quesito doveva essere articolato evidenziando dette coordinate.

§4.1. L'art. 366-bis c.p.c., allora, quando esige che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo, imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito doveva concludere l'illustrazione del motivo ed il motivo si risolveva (come si risolve: Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi ed il cui principio di diritto resta indifferente alle numerose modifiche legislative in anni successivi apportate alla disciplina del ricorso per cassazione) in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell'impugnazione e che appunto dev'essere criticato dal motivo, appare evidente che il quesito, per "concludere" effettivamente l'illustrazione del motivo e, quindi, per essere idoneo allo scopo, doveva necessariamente contenere un riferimento riassuntivo al motivo e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, sì che ne risultasse evidenziato – ancorché succintamente - perché l'interrogativo giuridico astratto era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presentasse questo contenuto era, pertanto, un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonché n. 6420 del 2008).

§5. Il primo motivo, peraltro, se si procede alla lettura della sua illustrazione, presenterebbe anche profili di inammissibilità per inosservanza del requisito di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che la sua illustrazione si fonda sulla interpretazione dei limiti del giudicato che si sarebbe formato sulla statuizione di rilascio disposta dalla sentenza della Corte di appello nel giudizio di divisione, ma, per un verso omette di riprodurre direttamente od anche indirettamente, con indicazione della parte dell'atto in cui l'indiretta riproduzione troverebbe riscontro, il contenuto della detta sentenza nella parte funzionale allo scrutinio del motivo, ma, inoltre e per altro verso, omette di indicare se e dove la sentenza sia stata prodotta – anche agli ulteriori effetti del n. 4 del secondo comma dell'art. 369 c.p.c. – in questo giudizio di legittimità. Omissione quest'ultima che, peraltro, si rinviene anche nella parte del ricorso dedicata all'esposizione sommari del fatto e nella illustrazione degli altri motivi.

In tal modo non solo non è dato comprendere con sicurezza su quale parte della sentenza si fondi il motivo, ma nemmeno è possibile riscontrare la sua prospettazione, dato che non si sa dove la Corte dovrebbe esaminare la sentenza.

Risulterebbero così violati i principi che la consolidata giurisprudenza della Corte ha elaborato a proposito del significato dell'art. 366 n. 6 c.p.c. e del requisito della

indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali sui quali il ricorso e, quindi i suoi motivi, si fondano: i termini si vedano già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, nonché Cass. sez. un. n. 7161 del 2010 e, per gli atti processuali, Cass. sez. un. n. 22726 del 2011; da ultimo, riassuntivamente, Cass. n. 7455 del 2013, che ha rimarcato come la norma dell'art. 366 n. 6 rappresenti il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza nell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione).

§5.1. Riguardo al secondo motivo, se si legge la sua scarna illustrazione, la si trova fondata nuovamente sulla sentenza d'appello costituente il titolo esecutivo ed inoltre su quella di primo grado pronunciata nel relativo giudizio, ma senza che di tali atti si fornisca in modo sufficiente l'indicazione specifica ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. nei termini di cui alla ricordata giurisprudenza.

§5.2. Quanto al terzo motivo, se si legge la sua illustrazione, la si trova fondata sempre sulla sentenza di primo grado e su quella di appello nel giudizio divisionale, cioè in quello da cui origina il titolo esecutivo, ed inoltre sulla sentenza di primo grado nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ma ancora una volta senza che di tali atti si fornisca l'indicazione specifica ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. nei termini di cui alla ricordata giurisprudenza.

§6. Il Collegio rileva, comunque, che la questione che in base alla lettura dei motivi in relazione all'esposizione del fatto il ricorso propone in termini di diritto risulta priva di fondamento, onde il ricorso si deve rigettare perché privo di fondatezza.

Invero, la questione che i tre motivi propongono esprime una censura alla sentenza impugnata per avere essa ritenuto:

a) che nel giudizio divisionale della comunione ereditaria, in cui si era formato il titolo esecutivo per il rilascio, la qui ricorrente avrebbe dovuto far valere l'esistenza sul bene di un titolo di godimento di natura personale, rappresentato dall'esistenza della locazione stipulata a suo tempo con l'usufruttuaria e, quindi, con la titolare di un diritto reale sul bene;

b) che detta locazione, poi, in ragione dell'estinzione dell'usufruttuaria, sarebbe rimasta in essere nonostante la posizione della ricorrente di comunista sul bene non si sa ai sensi dell'art. 999 c.c.;

c) che per il tramite dell'opposizione all'esecuzione per rilascio promossa sulla base della sentenza divisionale dispositiva del rilascio dell'immobile al resistente, per effetto dell'assegnazione a lui nella divisione dell'immobile stesso, la deduzione, come ragione

h

ostativa all'attuazione della pretesa esecutiva dell'esistenza della situazione di godimento *iure locationis*, fosse preclusa dal giudicato di cui alla detta sentenza.

§6.1. La soluzione scelta dalla sentenza impugnata risulta corretta, là dove ha invocato il principio per cui la cosa giudicata copre il dedotto ed il deducibile.

Invero, è pacifico che nella specie la sentenza divisionale d'appello, rimediando all'omissione di pronuncia del giudice di primo grado, oltre a confermare l'assegnazione per effetto della divisione dell'immobile al resistente, in via consequenziale condannò anche al rilascio del bene la qui ricorrente e (in quella sede) convivente.

§6.2. Ora, ove la sentenza divisionale si fosse limitata a riconoscere l'attribuzione del bene a titolo di proprietà singolare al resistente senza condannare la ricorrente e convivente al rilascio e, dunque, senza statuire anche sull'attualità dell'obbligo della stessa di rilasciare il bene in quanto da lei materialmente goduto, la circostanza che la sentenza divisionale si sarebbe risolta nella dichiarazione dell'esistenza della proprietà singolare del resistente sul bene fin dall'inizio della comunione ereditaria, conforme alla natura dichiarativa della divisione di una comunione ereditaria (art. 757 c.p.c.), il relativo giudicato di accertamento non avrebbe riguardato una situazione incompatibile con il perdurare del godimento a titolo personale *iure locationis* della ricorrente già anteriormente esistente ed evidentemente a carico della comunione ereditaria, in quanto, per effetto dell'assegnazione del bene all'altro convivente, la qui ricorrente sarebbe stata tenuta solo a riconoscere come locatrice non più la comunione bensì il detto convivente e germano in via esclusiva.

In questo caso si sarebbe potuto escludere che dall'accertamento conseguente alla sentenza divisionale conseguisse il consolidamento di una situazione incompatibile con il perdurare del godimento *iure locationis* della ricorrente. E ciò, proprio perché, la sostituzione della posizione proprietaria singolare del germano della resistente alla proprietà comune non implicava di per sé il venir meno del titolo di godimento *iure locationis* della medesima, bensì soltanto il subentro del germano assegnatario nella posizione di locatore del bene.

§6.3. L'essere stato, invece, richiesto ed ottenuto in sede divisionale il rilascio del bene assegnato al germano convivente, poiché l'attuazione di esso necessariamente comportava il venir meno del godimento diretto estrinsecato sul bene dalla convivente qui ricorrente, avrebbe richiesto la deduzione da parte di costei dell'esistenza di tale godimento quale ragione ostativa al riconoscimento del diritto al rilascio con conseguenza dell'assegnazione del bene. La ricorrente avrebbe dovuto, dunque, far valere nel giudizio

divisionale il diritto di protrarre il proprio godimento *iure locationis* e, pertanto il giudicato formatosi sull'obbligo di rilascio ~~esclude~~ le precludeva – come sostanzialmente ha ritenuto la Corte di merito – evocando sommariamente il principio del dedotto e deducibile - di poter dedurre con l'opposizione all'esecuzione quanto era ormai coperto da esso.

Il principio di diritto che giustifica, sotto un profilo generale, il rigetto dei tre motivi unitariamente considerati, seppure con evidente integrazione del ragionamento giuridico seguito dalla Corte lagunare, è il seguente, che si può affermare con riferimento ai casi in cui è in discussione una pretesa di rilascio: **allorquando in un giudizio si discuta della pretesa di una delle parti di ottenere il rilascio di un bene in forza di un titolo giustificativo del rilascio, la parte contro la quale tale pretesa viene fatta valere è tenuta ad allegare nel giudizio l'esistenza di una situazione ostativa al rilascio in quanto fondata su un proprio titolo di godimento incompatibile e prevalente su quello che dovrebbe giustificare il rilascio e, ove non lo abbia fatto, il giudicato sulla condanna al rilascio le preclude la possibilità di far valere, prima che il rilascio sia attuato, detto titolo come situazione ostativa alla sua realizzazione coattiva e, quindi, la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione per rilascio, promossa sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal giudicato, il titolo di godimento che non ha fatto valere nel giudizio in cui il giudicato si è formato.**

§6.4. L'esistenza di un titolo di godimento sul bene rilasciato potrà semmai farsi valere per riacquisire il godimento del bene, una volta attuato il rilascio e, quindi, successivamente cessato eventualmente il rapporto in forza del quale il rilascio era stato dovuto oppure se, attuato il giudicato di rilascio, la situazione che alla sua attuazione non si poteva opporre, per non esserlo stato nel giudizio in cui si formò il titolo, emerga come situazione prevalente su quella attuata dal rilascio.

Così, se talune si sia visto condannare al rilascio di un bene ad altri nel presupposto che il suo godimento fosse *iure locationis*, cioè si estrinsecasse in forza di un contratto locativo nel quale figurava come conduttore e nel presupposto di una cessazione della dedotta locazione oppure di una sua risoluzione per inadempimento, una volta attuato l'obbligo di rilascio in favore del locatore, essendosi il giudicato in forza del quale il rilascio avvenne formato solo sull'esistenza di un titolo di godimento *iure locationis* e sull'obbligo conseguente di rilascio, siccome soltanto escludente l'opponibilità di situazioni ostative alla sua realizzazione, non sarà precluso al soggetto, già qualificato come conduttore nel giudizio in cui il giudicato si formò, di agire per riacquistare il godimento del bene deducendo che tale riacquisto è giustificato da una sua posizione di

proprietario sul bene, ancorché essa non fosse stata fatta valere come ragione impeditiva del rilascio del bene nel giudizio che diede luogo al rilascio. Ciò si deve ritenere, in quanto l'oggetto dell'accertamento di cui al giudicato riguardava solo l'esistenza di un contratto locativo e dell'obbligo di rilascio, nonché del doversi esso attuare, ma non l'inesistenza di una situazione di proprietà, bensì solo di una qualsiasi ragione ostativa al rilascio del bene e all'interno di essa di poter allegare *anche* il titolo di godimento proprietà, in quanto non lo si era fatto valere, come però ragione impeditiva dell'attuazione del rilascio.

Una volta attuata la pretesa di rilascio e realizzatosi gli effetti del giudicato di rilascio, l'agire del soggetto che ha eseguito il rilascio per conseguire nuovamente il godimento in forza di un titolo di godimento di diritto reale non si presenta impedito dalla cosa giudicata, perché essa aveva accertato solo che vi era un contratto locativo e che esso era cessato o che esso si era risolto, con il conseguente diritto di ottenere il rilascio del bene. Poiché il rilascio si è realizzato la forza dell'accertamento *relativo* alla situazione che giustificava tale rilascio per la cessazione di un titolo di godimento obbligatorio, implicando solo ~~non~~ l'accertamento di una situazione di pari natura, non impedisce che il soggetto che risultava non legittimato a detenere il bene in forza di quel titolo, possa ~~farne~~ *farne* valere, per riacquistarne la disponibilità, una situazione di natura reale. Essa non era opponibile solo prima che l'obbligo di rilascio correlato al giudicato sulla situazione obbligatoria fosse attuato e ciò per un'evidente incompatibilità della sua opponibilità contro il giudicato, che giustificava anche l'attuazione coattiva del detto obbligo. Venuta meno questa incompatibilità per essersi l'obbligo e, quindi, il giudicato, attuato, cessa ogni preclusione da esso nascente sotto tale profilo e, restando solo l'accertamento sull'esistenza di una situazione di natura personale che giustificava il rilascio, l'esercizio di una pretesa di natura reale resta pienamente possibile.

Nel caso in cui il rilascio sia avvenuto in forza di un titolo giustificativo rappresentato da una situazione di diritto sul bene di natura reale, viceversa, anche una volta attuato il rilascio, chi ha rilasciato non potrà, pur dopo l'attuazione della pretesa di rilascio, far valere il suo titolo di godimento anteriore di natura meramente personale e ciò perché esso è incompatibile, in ragione della sua natura, con lo stesso giudicato di accertamento della situazione reale altrui giustificativa del godimento.

§6.5. Con specifico riguardo all'oggetto del presente giudizio il principio di diritto conseguente che giustifica, sotto un profilo specifico, il rigetto del ricorso è il seguente: **qualora in un giudizio di divisione ereditaria un condividente, a seguito dell'assegnazione di un immobile ad altro condividente, sia stato condannato al**

rilascio del bene in quanto da lui goduto, il giudicato formatosi sulla condanna al rilascio per effetto dell'attribuzione del cespite, gli preclude la possibilità di far valere come ragione di opposizione alla pretesa di rilascio esercitata dal condividente assegnatario l'esistenza di un proprio godimento *iure locationis* sul bene, in quanto essa avrebbe dovuto allegarsi nel giudizio divisionale.

§7. Il ricorso è conclusivamente rigettato.


Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seimilasettecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 18 marzo 2014.


Il Cons. Est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 16 MAG. 2014
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

